



**PROCEDURA PER LA DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI
CON PARTI CORRELATE**

MONCLER S.P.A.

Ultimo aggiornamento: 14 giugno 2021

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

- 1.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) è adottata da Moncler S.p.A. (“**Moncler**” o la “**Società**”) in attuazione dell’Articolo 2391-*bis* del codice civile e del regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni (il “**Regolamento OPC**”), tenuto altresì conto delle indicazioni e degli orientamenti per l’applicazione del Regolamento OPC forniti dalla CONSOB con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010¹, e individua le regole che disciplinano l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con parti correlate poste in essere da Moncler, direttamente ovvero per il tramite di società controllate (le “**Società Controllate**”) ai sensi dell’Articolo 93 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il “**Testo Unico della Finanza**”), al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni stesse.

ARTICOLO 2

Definizioni

- 2.1 Nella presente Procedura si intendono per:

- a) “**Amministratori Coinvolti nell’Operazione**”: gli amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società;
- b) “**Amministratori Indipendenti**”: gli amministratori di Moncler in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’Articolo 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina al quale Moncler aderisce;
- c) “**Amministratori non Correlati**”: gli Amministratori di Moncler diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle sue Parti Correlate;
- d) “**Codice di Corporate Governance**”: il Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate istituito presso Borsa Italiana S.p.A. di tempo in tempo vigente, al quale la Società aderisce;
- e) “**Comitato Parti Correlate**” o “**Comitato**”: il comitato di cui al successivo Articolo 5;
- f) “**Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui Moncler (ovvero le Società Controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo;
- g) “**Indici di Rilevanza**”: gli indici di rilevanza previsti dall’Allegato 3 del Regolamento OPC per l’individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- h) “**Interesse Significativo**”: si intende l’interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un’Operazione con Parti Correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le Società Controllate e le società collegate;

¹ La Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 è consultabile sul sito *internet* della CONSOB (www.consob.it).

- i) “**Operazione/i con Parte/i Correlata/e**” ovvero “**Operazione/i**”: le operazioni definite come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e riportate nell’Allegato 1 alla presente Procedura;
- j) “**Operazioni di Importo Esiguo**”: le Operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore complessivo, per singola operazione, non superiore a Euro 250.000, qualora la Parte Correlata sia una persona giuridica, ovvero non superiore a Euro 250.000 qualora la Parte Correlata sia una persona fisica;
- k) “**Operazioni di Maggiore Rilevanza**”: le Operazioni – incluse le operazioni omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest’ultima che alla Società – in cui sia superato almeno uno degli indici di rilevanza indicati nell’Allegato 3 al Regolamento OPC;
- l) “**Operazioni di Minore Rilevanza**”: le Operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo;
- m) “**Operazioni Ordinarie**”: le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle società incluse nel bilancio consolidato redatto da Moncler;
- n) “**Parti Correlate**”: i soggetti di cui al successivo Articolo 3;
- o) “**Regolamento Emittenti**”: il regolamento recante disposizioni in materia di emittenti adottato dalla Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni;
- p) “**Soci Non Correlati**”: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.

2.2 I termini non specificamente definiti nella presente Procedura hanno il significato loro attribuito nel Regolamento OPC, al quale si rinvia comunque per ogni maggior dettaglio.

ARTICOLO 3

Individuazione delle Parti Correlate

- 3.1 Ai fini della presente Procedura, sono considerate Parti Correlate di Moncler i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 e riportati nell’Allegato 1 alla presente Procedura.
- 3.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di Moncler provvedono a risolvere i casi in cui l’individuazione di una Parte Correlata risulti controversa in base alla relativa definizione contenuta per richiamo nel precedente Articolo 3.1. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia Parte Correlata in una determinata Operazione, le verifiche e le decisioni ai sensi del presente Articolo sono adottate dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di Moncler, oppure da un Amministratore Indipendente non correlato e dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di Moncler nel caso in cui anche il Vice Presidente sia Parte Correlata nella medesima Operazione.
- 3.3 Ai sensi dell’Articolo 4, comma 2, del Regolamento OPC, la Società ha valutato di non estendere l’applicazione della Procedura a soggetti diversi dalle Parti Correlate identificate ai sensi del precedente Articolo 3.1.

ARTICOLO 4

Registro delle Parti Correlate e individuazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

- 4.1 Moncler istituisce un apposito registro nel quale vengono iscritte le Parti Correlate individuate ai sensi del precedente Articolo 3 (il “**Registro Parti Correlate**”).
- 4.2 La predisposizione e l’aggiornamento del Registro Parti Correlate sono curati dalla Segreteria degli Affari Societari di Moncler, con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti, d’intesa con il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di Moncler.
- 4.3 La Segreteria degli Affari Societari di Moncler provvede a comunicare per iscritto a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo nonché ai dirigenti con responsabilità strategiche di Moncler o del soggetto che eventualmente controlla Moncler l’avvenuta iscrizione nel Registro Parti Correlate, richiedendo contestualmente a ogni interessato la trasmissione iniziale delle informazioni relative agli stretti familiari o alle entità nelle quali loro stessi ovvero i loro stretti familiari esercitano il controllo, anche in forma congiunta, o l’influenza notevole ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, tutti come individuati ai sensi del precedente Articolo 3.1.
- 4.4 Gli Amministratori e i Sindaci effettivi, nonché i dirigenti con responsabilità strategiche di Moncler o del soggetto che eventualmente controlla Moncler sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Segreteria degli Affari Societari di Moncler qualsiasi variazione rilevante in relazione ai soggetti ad essi correlati. In ogni caso, la Segreteria degli Affari Societari di Moncler provvede ad aggiornare il Registro Parti Correlate con periodicità almeno semestrale.
- 4.5 Ai fini dell’individuazione delle Operazioni di Maggiore rilevanza, il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di Moncler:
 - (i) individua periodicamente i valori di capitalizzazione della Società, sulla base dei dati pubblicati da Borsa Italiana S.p.A, e di patrimonio netto consolidato di gruppo, sulla base dell’ultimo documento contabile periodico pubblicato, in base ai quali calcolare gli Indici di Rilevanza; e
 - (ii) registra ed aggiorna i controvalori delle Operazioni che hanno natura omogenea o rientrano nell’ambito di un disegno unitario che sono poste in essere con una stessa Parte Correlata della Società o con soggetti correlati a quest’ultima e alla Società, salvo ricorra un’ipotesi di esenzione di cui al successivo Articolo 13.

ARTICOLO 5

Comitato Parti Correlate

- 5.1. Il Consiglio di Amministrazione della Società istituisce un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (in seguito “**Comitato Parti Correlate**”) composto esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza Amministratori Indipendenti.
- 5.2. I componenti il Comitato Parti Correlate vengono nominati e possono essere revocati con deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione. Salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina, la durata in carica dei componenti del Comitato Parti Correlate è equiparata a quella del Consiglio di Amministrazione del quale sono membri e la cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di membri del Consiglio di Amministrazione determina l’immediata decadenza dalla carica di membri del Comitato Parti Correlate. Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del Comitato Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle previsioni di cui al presente Articolo.
- 5.3. Il Consiglio di Amministrazione può anche deliberare che le funzioni del Comitato Parti Correlate siano svolte da uno degli altri comitati già costituiti al proprio interno, a condizione che vengano rispettati i requisiti di composizione e di funzionamento previsti dal presente Articolo 5.
- 5.4. Nel caso in cui non siano in carica all’interno del Comitato Parti Correlate almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere relative all’adozione e alle modifiche della Procedura sono approvate previo parere favorevole dell’Amministratore Indipendente o degli Amministratori Indipendenti in carica all’interno del Comitato Parti Correlate e dagli altri Amministratori Indipendenti indicati a integrare il Comitato Parti Correlate dal Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui non siano in carica almeno tre Amministratori Indipendenti, le delibere relative all'adozione e alle modifiche della Procedura sono approvate previo parere favorevole degli Amministratori Indipendenti eventualmente presenti o, in loro assenza, previo parere non vincolante di un esperto indipendente.

- 5.5. Con specifico riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, qualora non siano in carica all'interno del Comitato Parti Correlate almeno tre Amministratori Indipendenti non correlati, i componenti del Comitato Parti Correlate informano tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché il Consiglio di Amministrazione provveda all'integrazione del Comitato Parti Correlate con il numero di Amministratori Indipendenti necessario per lo svolgimento delle funzioni e per il rilascio del parere previsti dall'art. 8 della Procedura e dal Regolamento OPC.
- 5.6. Qualora non siano in carica almeno due Amministratori Indipendenti non correlati in relazione a ad una determinata Operazione di Minore Rilevanza, ovvero almeno tre Amministratori Indipendenti non correlati in relazione ad una determinata Operazione di Maggiore Rilevanza, i componenti del Comitato Parti Correlate informano tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e le funzioni e il parere relativi alla specifica Operazione, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione, dovranno essere svolti dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente in carica indicati dal Consiglio di Amministrazione o, in loro assenza, dal Collegio Sindacale, ovvero da un esperto indipendente.
- 5.7. Qualora il Consiglio di Amministrazione ricorra al parere del Collegio Sindacale, i componenti del Collegio medesimo, ove abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'Operazione, ne danno notizia agli altri Sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.
- 5.8. Il Comitato Parti Correlate svolge le funzioni previste dalla Procedura, dal Regolamento OPC e dalla normativa di tempo in tempo vigente ed in particolare:
 - (i). esprime il proprio parere preventivo sull'approvazione e sulle modifiche della Procedura, nonché sulle proposte da sottoporre all'Assemblea della Società in merito a eventuali modifiche statutarie individuate come necessarie dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della definizione della Procedura OPC;
 - (ii). esprime il proprio parere motivato vincolante sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza ed esprime il proprio parere motivato non vincolante sulle Operazioni di Minore Rilevanza;
 - (iii). interviene tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e con la facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria; e
 - (iv). supporta le funzioni aziendali competenti nelle verifiche preliminari relative all'individuazione delle Parti Correlate e delle Operazioni con Parti Correlate ai sensi della Procedura e della normativa vigente di tempo in tempo.
- 5.9. Ove lo richiedano la natura, l'entità e le caratteristiche dell'Operazione, il Comitato Parti Correlate o, a seconda dei casi, i soggetti che lo sostituiscono agendo quali presidi alternativi ai sensi del presente Articolo 5 e del Regolamento OPC, hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta (di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto di interesse, di cui accerta l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse), anche attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions*. Le perizie e/o *fairness* e/o *legal opinions* vengono trasmesse al Comitato Parti Correlate (ovvero, a seconda dei casi, ai soggetti che sostituiscono il Comitato Parti Correlate, agendo quali presidi alternativi ai sensi del presente Articolo 5 e del Regolamento OPC) nei giorni precedenti la riunione del Comitato Parti Correlate medesimo, con congruo anticipo rispetto alla stessa.
- 5.10. L'incarico di esperto indipendente non può essere affidato a soggetti che siano controparti dell'Operazione o Parti Correlate della Società o della controparte dell'Operazione. L'esperto indipendente selezionato dovrà dichiarare la propria indipendenza all'atto della relativa nomina, motivando le eventuali ragioni per le quali eventuali relazioni economiche, patrimoniali e/o finanziarie con: (i) la Parte Correlata, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società

sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; e (ii) Moncler, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, non rilevino ai fini del giudizio sull'indipendenza.

ARTICOLO 6

Riserva di competenza e limiti al conferimento di deleghe

- 6.1 Le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea sono approvate e/o eseguite dal Consiglio di Amministrazione o degli organi delegati o dagli altri soggetti competenti per la relativa approvazione e/o esecuzione secondo le deleghe e le regole di governo societario adottate dalla Società.
- 6.2 Qualora la correlazione sussista con l'organo delegato o altri soggetti competenti ovvero con una Parte Correlata per il suo tramite, questi si astengono dal compimento dell'Operazione investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, qualora l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa.
- 6.3 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza e le operazioni effettuate non a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, sono di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione della Società, salvo che si tratti di materie riservate dalla legge e/o dallo Statuto alla competenza dell'Assemblea.

ARTICOLO 7

Esame dell'Operazione ed informativa al Comitato Parti Correlate

- 7.1 I soggetti competenti che intendono effettuare un'operazione, prima di avviarne le trattative, devono preventivamente accertarsi se la controparte di tale operazione rientri nel Registro Parti Correlate. A tal fine, qualora la controparte diretta dell'operazione sia un soggetto che agisce per conto terzi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (o, in alternativa, il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione della relativa operazione) è tenuto a verificare se il beneficiario ultimo dell'operazione rientri nel Registro Parti Correlate.
- 7.2 Salvo che l'operazione rientri tra le operazioni esenti ai sensi del successivo Articolo 13, il soggetto competente che intende compiere un'operazione, individuata ai sensi del precedente comma, informa tempestivamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, comunicando (i) l'intenzione di avviare le trattative per l'effettuazione dell'operazione, (ii) i dati identificativi della controparte e la natura della correlazione verificata sulla base di quanto previsto dal Registro Parti Correlate, (iii) la tipologia, l'oggetto, le condizioni economiche anche di massima e la tempistica stimata dell'operazione; (iv) le ragioni dell'operazione; e (v) eventuali altre operazioni concluse con la medesima Parte Correlata o con soggetti ad essa correlati. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, la documentazione predisposta contiene oggettivi elementi di riscontro. L'informativa da fornire a cura del soggetto competente che intende compiere un'operazione può avvenire in più fasi successive, qualora l'andamento delle trattative non consenta la tempestiva ed integrale comunicazione di tutte le informazioni necessarie. Il Comitato Parti Correlate può sottoporre richieste di approfondimento e chiarimento.
- 7.3 Ricevuta la comunicazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il supporto della Segreteria degli Affari Societari di Moncler, anche consultandosi con il Comitato Parti Correlate, effettua le verifiche necessarie e valuta se (a) l'operazione proposta rilevi quale Operazione con Parte Correlata ai sensi del Regolamento OPC e della Procedura, verificando altresì se essa rientri tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o tra le Operazioni di Minore Rilevanza; o se (b) l'operazione proposta rientri fra i casi di esenzione previsti dalla presente Procedura ai sensi del successivo Articolo 13.
- 7.4 Qualora, in esito alle verifiche compiute ai sensi del precedente Articolo 7.3, ricorra un'Operazione con Parte Correlata e l'operazione proposta non rientri in nessun caso di esenzione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, con il supporto della Segreteria degli Affari Societari di Moncler, avvia tempestivamente gli adempimenti previsti dalla Procedura e dalla normativa vigente e

consegna tempestivamente al Comitato Parti Correlate una relazione scritta contenente una sintesi dell'Operazione e tutti gli elementi per valutare le ragioni, i termini e le condizioni dell'Operazione, indicando in particolare:

- (i) la Parte Correlata della Società controparte dell'Operazione;
- (ii) la natura della correlazione;
- (iii) se si tratta di un'Operazione di Maggiore Rilevanza o di un'Operazione di Minore Rilevanza;
- (iv) le condizioni e i termini dell'Operazione, inclusa l'indicazione delle modalità esecutive, delle condizioni economiche e delle modalità di determinazione e i termini di pagamento del corrispettivo;
- (v) l'interesse della Società all'effettuazione dell'Operazione;
- (vi) le motivazioni sottese all'Operazione e gli eventuali rischi che potrebbero derivare dalla sua realizzazione; e
- (vii) tutta la documentazione disponibile relativa all'Operazione.

ARTICOLO 8

Procedure relative alle Operazioni di Maggiore Rilevanza e alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione o di organi delegati

- 8.1 Le Operazioni di Maggiore Rilevanza sono sottoposte esclusivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione che delibera al riguardo nel rispetto della Procedura, del Regolamento OPC e della normativa di tempo in tempo vigente, previo parere motivato favorevole e vincolante del Comitato Parti Correlate – che interviene nella fase delle trattative e nella fase istruttoria delle Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del precedente Articolo 5 – sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, indicando puntualmente, nel caso di Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento eventualmente esercitata sulla Società, le ragioni e la convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata. Gli Amministratori esecutivi della Società, comunicano preventivamente le Operazioni di Maggiore Rilevanza, per quanto di rispettiva competenza, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e alla Segreteria degli Affari Societari di Moncler, che ne informano il Comitato Parti Correlate.
- 8.2 Nel caso di Operazione di Minore Rilevanza, il Comitato Parti Correlate o gli altri soggetti che lo sostituiscono agendo quali presidi alternativi ai sensi del precedente Articolo 5 e del Regolamento OPC inviano – previa ricezione da parte delle competenti funzioni aziendali di un flusso informativo tempestivo, completo e adeguato sulle caratteristiche dell'Operazione che la Società intende compiere – al Consiglio di Amministrazione (e/o ad all'organo delegato o altro soggetto competente a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche Operazioni), prima dell'approvazione dell'Operazione, il proprio motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione medesima, sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, indicando puntualmente, nel caso di Operazioni con Parti Correlate influenzate dall'attività di direzione e coordinamento eventualmente esercitata sulla Società, le ragioni e la convenienza dell'Operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.
- 8.3 Qualora il Comitato abbia rilasciato un parere negativo sulle Operazioni di Minore Rilevanza, fermo quanto previsto dall'Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società (entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio) dovrà mettere a disposizione del pubblico (presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti) un documento informativo contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle

Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento nonostante il suddetto parere negativo, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere del Comitato Parti Correlate è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società.

- 8.4 Il parere di cui ai precedenti Articoli 8.1 e 8.2 è trasmesso dal Comitato Parti Correlate, salvo comprovate ragioni (ivi incluse eventuali richieste di approfondimento e chiarimento formulate dal Comitato Parti Correlate), entro 3 giorni precedenti la data prevista per l'approvazione o l'esecuzione dell'Operazione. Il Comitato Parti Correlate si riunisce in tempo utile in vista della data prevista per l'approvazione o l'esecuzione dell'Operazione. Alla riunione possono essere invitati a partecipare, su indicazione del Presidente, altri componenti del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale, il responsabile della funzione legale, il presidente dell'organismo di vigilanza costituito ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, i dirigenti e responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle Società Controllate ovvero altri esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi, la cui presenza sia ritenuta necessaria o utile dal Comitato Parti Correlate in relazione all'Operazione. Il parere rilasciato dal Comitato deve essere allegato al verbale della riunione del medesimo.
- 8.5 Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza dell'Amministratore Delegato o di altri amministratori o soggetti muniti di delega, le informazioni in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni sono fornite dall'Amministratore Delegato al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con le modalità e nei termini previsti dal successivo Articolo 12.
- 8.6 Qualora un'Operazione con Parti Correlate, conclusa anche per il tramite di Società Controllate, sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:
- a) la descrizione dell'operazione;
 - b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
 - c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
 - d) se l'operazione supera o meno gli Indici di Rilevanza e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento OPC;
 - e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento OPC;
 - f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

ARTICOLO 9

Operazioni di competenza dell'Assemblea

- 9.1 Se l'Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti Articoli 7 e 8, distinguendo a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere previsto dai precedenti Articoli 8.1 e 8.2 in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.
- 9.2 Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sono allegati i pareri

del Comitato e degli esperti indipendenti eventualmente nominati.

- 9.3 Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato Parti Correlate, l'Operazione – ove previsto dallo Statuto della Società e fermo il rispetto dei *quorum* costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria – non potrà essere realizzata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un rapporto di correlazione rispetto alla specifica Operazione posta all'ordine del giorno.
- 9.4 Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi del successivo Articolo 12.1, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento, potendo includere mediante riferimento l'informativa già pubblicata.

ARTICOLO 10

Operazioni poste in essere per il tramite di Società Controllate

- 10.1 Le procedure indicate nei precedenti Articoli 7 e 8 si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate sia posta in essere da una Società Controllata e il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società (o altro soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per il compimento di specifiche operazioni), per scelta autonoma, in adesione a raccomandazioni del Codice di Corporate Governance o per prescrizioni di legge o regolamento, esami o approvi preventivamente l'operazione da realizzare.
- 10.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri all'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il Comitato Parti Correlate, può di volta in volta proporre al Consiglio di Amministrazione della Società che le procedure descritte nei precedenti Articoli 7 e 8 siano applicate dalla Società anche per le Operazioni con Parti Correlate autonomamente compiute dalle Società Controllate.

ARTICOLO 11

Delibere quadro

- 11.1 Ai fini della presente Procedura è ammessa l'adozione di delibere quadro relative a serie di Operazioni omogenee da compiere da parte della Società, direttamente ovvero per il tramite di società direttamente e/o indirettamente controllate, con determinate categorie di Parti Correlate, che verranno individuate dal Consiglio di Amministrazione di Moncler. In tal caso le delibere quadro:
- a) dovranno avere una efficacia temporale non superiore a 1 anno; e
 - b) dovranno riferirsi ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate, indicando almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 11.2 Le delibere quadro devono essere adottate nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti Articoli 7 e 8, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni oggetto della delibera quadro, cumulativamente considerate.
- 11.3 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Moncler, nell'ambito dell'informativa periodica sull'andamento della gestione dovuta ai sensi di legge e di Statuto, fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, una completa informativa sullo stato di attuazione delle delibere quadro.

- 11.4 In occasione dell'approvazione di una delibera quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, Moncler pubblicherà un documento informativo ai sensi dell'Articolo 5 del Regolamento OPC qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento individuato nella delibera quadro superi taluno degli Indici di Rilevanza.
- 11.5 Alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in attuazione di una delibera quadro non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti Articoli 7 e 8.

ARTICOLO 12

Adempimenti successivi all'esecuzione delle Operazioni e informativa al pubblico e alla CONSOB

- 12.1 In conformità alle prescrizioni contenute nell'Articolo 5 del Regolamento OPC, in occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società predispose un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento OPC.
- 12.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornisce al Comitato Parti Correlate, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle Operazioni precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione e/o eseguite da organi delegati (ovvero da altro soggetto incaricato dalla Società del compimento di specifiche operazioni), incluse le singole Operazioni realizzate in attuazione delle delibere quadro precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'Articolo 11.
- 12.3 In particolare, devono essere comunicate al Comitato Parti Correlate e al Consiglio di Amministrazione le variazioni alle Operazioni eventualmente introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato Parti Correlate nel proprio parere sull'operazione.
- 12.4 Inoltre, il Comitato riceve, almeno annualmente, informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzioni individuati nel presente Articolo. Tali informazioni sono fornite almeno con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, mediante una relazione predisposta dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari.
- 12.5 Il Comitato verifica la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite Ordinarie e concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard* di cui all'Articolo 13, comma 4, lett. c) della presente Procedura, entro 7 giorni dall'approvazione dell'Operazione stessa da parte dell'organo competente ovvero entro il diverso termine stabilito dall'Articolo 5, comma 3, del Regolamento OPC.
- 12.6 Al fine di garantire il coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'Articolo 154-*bis* del Testo Unico della Finanza, le informazioni periodiche sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza, sulle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle Operazioni poste in essere per il tramite di Società Controllate di cui ai precedenti Articoli sono altresì fornite al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari di Moncler.
- 12.7 I soggetti che, all'esito degli adempimenti disciplinati dalla Procedura, hanno concluso Operazioni con Parti Correlate comunicano tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società le Operazioni eseguite. Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società cura la comunicazione alla Segreteria degli Affari Societari per l'aggiornamento del Registro delle Operazioni con Parti Correlate.
- 12.8 Il Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico ed alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento OPC, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto dei termini ivi previsti.
- 12.9 Le Società Controllate, per consentire alla Società l'adempimento dei propri obblighi informativi, inviano tempestivamente tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento OPC. In particolare, le Società Controllate inviano al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società:

(i) entro il 10° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle Operazioni con Parti Correlate compiute nel periodo di riferimento;

(ii) entro 5 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno uno degli Indici di Rilevanza, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni con Parti Correlate che, cumulativamente considerate, superino almeno uno degli Indici di Rilevanza.

ARTICOLO 13

Operazioni escluse dall'ambito di applicazione della Procedura

- 13.1 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'Articolo 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione di Moncler, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 2389, terzo comma, del codice civile e dello Statuto della Società, né alle deliberazioni assembleari di cui all'Articolo 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale di Moncler.
- 13.2 Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano, inoltre:
1. alle operazioni deliberate da Moncler e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi incluse:
 - a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'Articolo 2442 del codice civile;
 - b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
 - c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'Articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'Articolo 132 del Testo Unico della Finanza.
 2. alle Operazioni di Importo Esiguo.
- 13.3 Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'Articolo 5, comma 8, del Regolamento OPC, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì:
- a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea di Moncler ai sensi dell'Articolo 114-*bis* del Testo Unico della Finanza ed alle relative operazioni esecutive;
 - b) alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente Articolo 13.1, in materia di remunerazione degli Amministratori di Moncler investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i). Moncler abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - (ii). nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii). la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
 - c) alle Operazioni Ordinarie che siano concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*. In caso di applicabilità di tale fattispecie di esclusione, la Società è tenuta soltanto agli obblighi di informativa di cui all'Articolo 5, comma 8 e all'Articolo 13, comma 3, lett. c), punti i) e ii), del Regolamento OPC, fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'Articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014;
 - d) alle Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, da Moncler nonché alle Operazioni con società collegate a Moncler, a condizione che nelle Società Controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di un'altra Parte Correlata.
- 13.4 Nei casi di urgenza ed ove ciò sia previsto dallo Statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate, che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea di Moncler dalla legge o dallo

Statuto medesimo e non debbano essere da questa autorizzate, possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'organo delegato competente (fatta eccezione, a tale ultimo riguardo, per l'ipotesi di cui al precedente Articolo 6.2) in deroga a quanto disposto nei precedenti Articoli 7 e 8 – fermi restando la riserva di competenza a deliberare in capo al Consiglio di Amministrazione nel caso in cui si tratti di un'Operazione di Maggiore Rilevanza, ai sensi del precedente Articolo 8.1, e gli obblighi informativi di cui all'Articolo 5 del Regolamento OPC – a condizione che:

- a) ove si tratti di Operazioni che ricadono nelle competenze di amministratori muniti di specifiche deleghe, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, sia informato delle ragioni di urgenza tempestivamente e, comunque, prima del compimento delle Operazioni stesse;
 - b) le Operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata da parte della prima Assemblea ordinaria utile di Moncler;
 - c) il Consiglio di Amministrazione di Moncler, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lettera b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. In tale ipotesi, il Collegio Sindacale di Moncler riferisce all'Assemblea di cui alla precedente lettera b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
 - d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera c) vengano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per lo svolgimento dell'Assemblea presso la sede sociale di Moncler e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, ovvero vengano messe a disposizione mediante inclusione nel documento informativo relativo alle Operazioni di Maggiore Rilevanza da pubblicarsi ai sensi dell'Articolo 5, comma 1, del Regolamento OPC;
 - e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea Moncler metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.
- 13.5 In caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale ed ove ciò sia previsto dallo Statuto della Società, le Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'organo delegato competente (fatta eccezione, a tale ultimo riguardo, per l'ipotesi di cui al precedente Articolo 6.2) in deroga a quanto disposto nei precedenti Articoli 9.1, 9.2 e 9.3 – e fermi restando gli obblighi informativi di cui all'Articolo 5 del Regolamento OPC – a condizione che vengano rispettate le disposizioni di cui ai punti c) e d) di cui al precedente Articolo 13.5. Se le valutazioni del Collegio Sindacale, ai sensi del precedente Articolo 13.5, punto c) sono negative, l'Assemblea delibera con le modalità di cui al precedente Articolo 9.3; in caso contrario, si applica il punto e) del precedente Articolo 13.5.
- 13.6 Le ipotesi di esclusione previste nel presente Articolo trovano applicazione anche ove si tratti di Operazioni poste in essere per il tramite di Società Controllate di cui al precedente Articolo 10.

ARTICOLO 14

Disposizioni finali

- 14.1 La Procedura e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio di Amministrazione di Moncler, previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate ai sensi dell'Articolo 5 della Procedura e dell'Articolo 4 del Regolamento OPC.
- 14.2 Il Consiglio di Amministrazione di Moncler valuta periodicamente e, comunque, con cadenza almeno triennale, se procedere ad una revisione della presente Procedura tenendo conto, tra l'altro, di eventuali modifiche legislative e regolamentari, dell'efficacia dimostrata dalla Procedura nella prassi applicativa e delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari della Società.
- 14.3 La Segreteria degli Affari Societari trasmette la Procedura, unitamente all'elenco dei soggetti inclusi

nel Registro Parti Correlate, al Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari della Società, alla Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo e alle principali funzioni aziendali di Moncler, nonché alle Funzioni che devono presidiare il rispetto della Procedura (ad esempio, la Funzione di *Internal Audit* e il Collegio Sindacale).

- 14.4 La Procedura è altresì trasmessa, a cura della Segreteria degli Affari Societari agli amministratori e alle principali funzioni aziendali delle Società Controllate, affinché le stesse ne prendano visione e, per quanto di loro competenza o a loro carico, la osservino. A tal fine, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società trasmette all'organo amministrativo delle Società Controllate una comunicazione, con allegata la Procedura, che illustra le istruzioni relative ai principali adempimenti a carico delle Società Controllate, al fine di garantire effettività ai processi disciplinati dalla Procedura medesima. Gli organi amministrativi delle Società Controllate sottoscrivono e inviano, per accettazione, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società una comunicazione con la quale accettano le istruzioni ricevute, impegnandosi altresì ad adempiere, per quanto di rispettiva competenza, a tutti gli obblighi previsti dalla Procedura e a diffondere la Procedura medesima all'interno delle strutture aziendali ed alle eventuali società sulle quali le Società Controllate esercitano il controllo ai sensi della normativa applicabile.
- 14.5 Il Collegio Sindacale di Moncler vigila sulla conformità della presente Procedura alle prescrizioni del Regolamento OPC e della normativa di tempo in tempo vigente, nonché sulla sua osservanza e ne riferisce all'Assemblea della Società ai sensi dell'Articolo 153 del Testo Unico della Finanza.
- 14.6 La presente Procedura è a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società nella sezione "*Investor Relations*" ed è richiamata, mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, dove viene anche fornita informazione sulle Operazioni con Parti Correlate effettuate nell'esercizio di riferimento nonché su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.
- 14.7 Per quanto non espressamente disposto dalla presente Procedura si applicano le disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Allegato 1
DEFINIZIONI DI PARTI CORRELATE E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE AI
SENSI DELLO IAS 24

Parti Correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

- i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
- ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
- iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- ii) un'entità è una collegata o una joint venture dell'altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
- iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- iv) un'entità è una joint venture di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
- v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
- vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante) **[IAS 24, paragrafo 9]**.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati **[IAS 24, paragrafo 12]**.

Operazioni con Parti Correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo **[IAS 24, paragrafo 9]**².

DEFINIZIONI FUNZIONALI A QUELLE DI "PARTI CORRELATE" E "OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE" SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Controllo, controllo congiunto e influenza notevole

² Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell’IFRS 10, nell’IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e *joint venture*) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS **[IAS 24, paragrafo 9]**.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa **[IAS 24, paragrafo 9]**.

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente **[IAS 24, paragrafo 9]**.